



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE**  
Data di registrazione

**59**  
27/09/2021

**N. GENERALE**  
Data di registrazione

**1528**  
27/09/2021

Avvocatura

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO QUOTA DEL 50% IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 2099/2018 CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE (R.G. N. 1378/2014) – COMUNE DI CANICATTÌ C/ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO – IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AVVOCATURA COMUNALE N. 1003 DEL 29/06/2021

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale dell'Avvocatura Comunale n. 1003 del 29/06/2021, è stata impegnata la spesa per il pagamento del Mod. F23 dell'importo di € 208,75 per la registrazione della sentenza n. 2099/2018, con la quale la Corte di Appello di Palermo, nel procedimento promosso dal Comune di Canicattì contro l'Azienda sanitaria Provinciale di Agrigento, ha *"compensato interamente tra le parti le spese di lite ..."*, imputando la relativa spesa sul Cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" – Titolo I– Missione I – Programma 2 - Macro 3;

**VISTE**

- La richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento del rimborso del 50% imposta di registro della predetta sentenza n. 2099/2018, pervenuta in data 06/07/2021, assunta al prot. n. 29460, per un importo pari ad € 104,38
- La nota di riscontro di questo Ufficio Avvocatura Comunale prot. n. 30342 del 13/07/2021, con la quale è stato rappresentato che *"al fine di rimborsare la quota a carico del Comune di Canicattì ... risulta necessario far pervenire a questo ufficio copia del Mod. F23 attestante l'avvenuta liquidazione"*, riscontrata con nota del 31/08/2021, assunta al prot. n. 36804, con allegato Mod. F23 quietanzato
- La D.D. n. 1003/2021, Imp. N. 383 del 29/06/2021, con la presene parzialmente modificata nella premessa

**RITENUTO** necessario provvedere al pagamento della somma € 104,38 al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico di questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** che il criterio per statuire su chi gravi il pagamento della tassa di registrazione è quello della disciplina delle spese processuali;

**VISTO** il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO e RICHIAMATO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE**, l'importo di € 104,38 all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, al fine di rimborsare la quota del 50% della di registrazione della sentenza n. 2099/2018 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Seconda Sezione

Civile, prelevandolo dal cap. 310 denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Titolo I– Missione I – Programma 2 - Macro 3 del Bilancio Comunale in corso di formazione in esecuzione a quanto previsto dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

**PRELEVARE** la somma di € 104,38 dall’impegno assunto con D.D. n. 1003/2021, IMP. N. 383/2021, mandando la rimanente somma in economia

<b>FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore direttivo amministrativo  
CIGNA MARIA GIOACHINA / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)